

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 424 del 22/12/2009

Oggetto : APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI AI FINI DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- RAVAIOLI ALBERTO	Sindaco	presente
- MELUCCI MAURIZIO	Vice Sindaco	assente
- BELTRAMI ANTONELLA	Assessore	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BULDRINI VITTORIO	Assessore	presente
- FIORI ANNA MARIA	Assessore	presente
- GAMBERINI ANTONIO	Assessore	presente
- MAGRINI JURI	Assessore	presente
- TADDEI PAOLA	Assessore	presente
- TURCI DONATELLA	Assessore	presente
- VISANI KAREN	Assessore	assente
- ZANZINI ANDREA	Assessore	presente
- ZERBINI SAMUELE	Assessore	assente
-		

Totale presenti n. 10 - Totale assenti n. 3

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Approvazione misure organizzative e funzionali ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la manovra 2009 disposta dalla legge 133/2009 in tema di patto di stabilità stabilisce che il criterio cui fare riferimento per i conteggi è quello della competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale prendendo come base di calcolo il saldo relativo al consuntivo 2007 ricalcolato in termini di competenza mista;
- che le spese d'investimento invece hanno carattere pluriennale; la realizzazione di un'opera pubblica infatti spesso non si esaurisce nell'ambito di un esercizio, per cui l'ente non è in grado di conoscere a priori quali saranno le norme relative al patto di stabilità che varranno negli anni successivi utili alla conclusione dell'opera;
- che i comuni virtuosi, come il Comune di Rimini, si sono trovati spesso, pur in presenza di risorse finanziarie proprie e di una notevole liquidità di cassa a non poter realizzare opere programmate al fine di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità;
- che a fronte di obbligazioni perfezionate e giuridicamente vincolanti a favore di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi, l'amministrazione comunale nel ritardare o bloccare i pagamenti può incorrere nel rischio di esborsi per eventuali richieste di interessi o per spese legali;
- che il DL 1 luglio 2009, n. 78 (nella G.U. – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;
- che, in particolare, l'art. 9, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" dispone quanto segue:

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

- 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*
- 2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei*

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. (omissis)

CONSIDERATO:

-che la normativa introdotta dall'art.9 del DL 78/2009 mal si adatta a realtà come il Comune di Rimini che ha procedure di pagamento veloci e che viene ora penalizzata da una normativa del patto di stabilità "incoerente" e mutevole che non consente una seria programmazione delle spese;

-che pur auspicandone la non applicazione agli enti locali come in più occasioni ha richiesto l'ANCI unitamente alla modifica dei limiti del patto di stabilità, questo ente si è da tempo attivato per mettere in atto tutte le iniziative possibili al fine del rispetto del patto di stabilità 2009 e al contempo per garantire la rapidità dei pagamenti dei lavori e delle prestazioni in parte investimenti;

-che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni si è reso necessario prevedere altresì una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-che in particolare nell'allegato A vengono date indicazione ai responsabili di servizio che presentano al Servizio Finanziario atti d'impegno di spese d'investimento per situazioni inderogabili ed indifferibili o per motivi di sicurezza, cioè laddove la mancata realizzazione dell'intervento o il mancato affidamento d'incarico comporterebbero depauperamento del patrimonio comunale o danno grave a persone o cose, e/o quando la conclusione dei lavori entro date non compatibili con un eventuale sospensione della spesa, provocherebbero la perdita dei finanziamenti e/o la corresponsione di maggiori interessi;

-che comunque una attenzione particolare va prestata alle opere pubbliche cofinanziate con l'imposta di scopo dai cittadini, che hanno il diritto di vedere realizzati gli importanti interventi strutturali che l'Amministrazione Comunale ha messo a bilancio anche grazie al loro apporto fiscale finalizzato (citando le più significative: importanti opere viarie quali la Via Roma e la Via Sozzi, la realizzazione di nuove strutture scolastiche quali la scuola materna di Via di Mezzo ed il polo di Viserba);

PRESO ATTO:

-che il servizio finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa;

-che il servizio finanziario ha provveduto ad effettuare, dietro reperimento dei dati richiesti ai Dirigenti responsabili, con particolare riferimento alla Direzione Infrastrutture, Mobilità ed Ambiente, sia il monitoraggio degli stati di avanzamento previsti in pagamento per l'annualità 2009 per le opere impegnate a residui negli anni precedenti ed ancora in fase di realizzazione, che degli altri dati cumulativi (accertamenti ed impegni di parte corrente) al 30 giugno 2009 ai fini del patto di stabilità 2009 secondo le modalità ed i prospetti definiti dall'allegato "A" al decreto del ministro dell'economia e delle finanze n.0086258 del 31 luglio 2009;

-che con la deliberazione C.C n. 127 del 24/09/09 "Verifica dello stato di attuazione dei

programmi ed equilibri di bilancio” ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio, si è inoltre provveduto ad approvare l’aggiornamento del prospetto contenente le previsioni degli allegati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2009/2011;

-che questa Giunta Comunale con proprio atto n. 239 del 30 giugno 2009 aveva già deliberato di voler comunque rispettare il patto di stabilità 2009, anche a costo di dovere ritardare il pagamento di fatture inerenti investimenti legittimamente realizzati ed il determinarsi, di conseguenza, di maggiori spese relative ad interessi per ritardato pagamento, richiesti da fornitori;

-che in base alle ultime stime e previsioni di riscossione delle entrate rilevanti ai fini del patto si dovrà procedere a bloccare il pagamento fino a fine anno, di fatture per circa 4, 8 milioni di euro; in relazione a ciò per salvaguardare al meglio l’economia del territorio, viene data indicazione alla ragioneria che vengano bloccati i pagamenti relativi a stati di avanzamento lavori realizzati da Società Pubbliche (TRAM AGENZIA, HERA, ANTHEA), che meglio riescono, rispetto ad imprenditori edili privati, a sopportare crisi di liquidità;

VISTO il parere favorevole espresso in data 17/12/2009 del Direttore Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di condividere le richieste avanzate dall’ANCI di modifica della normativa di cui all’art. 9 del DL 78/2009 per la non applicazione agli enti locali che hanno un sistema contabile diverso dallo Stato e che di fatto blocca i nuovi investimenti, e di revisione della normativa del patto di stabilità consentendo agli enti di pagare i residui per opere in corso ora bloccati da limiti troppo penalizzanti;

2) di approvare, in attesa delle modifiche richieste al punto precedente, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, le misure organizzative e funzionali indicate nell’allegato documento “A”, quale parte integrante del presente atto;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario di verificare l’andamento dei pagamenti di spesa d’investimento con l’obiettivo di renderli compatibili con le effettive possibilità stabilite dal Patto 2009; in conseguenza di ciò si stabilisce per l’esercizio 2009, in assenza di eventuali nuove disposizioni in materia di patto di stabilità, di limitare il finanziamento di spese d’investimento alle situazioni indicate NELL’ALLEGATO DOCUMENTO “A” già sopra richiamato;

4) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, così come gli altri atti del servizio finanziario (monitoraggi) e della direzione generale (direttive);

5) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del DL n. 78/2009;

6) di dare mandato al servizio finanziario di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;

7) di stabilire che i Responsabili di procedimento di progetti o di spese d'investimento devono predisporre sia per quelli già in essere, che per i futuri, la previsione dei flussi di cassa attesi fino al compimento dell'investimento, in quanto diverrà necessario far valere le stesse logiche sulle assegnazioni di competenza, anche per la cassa. I flussi di cassa per i progetti già in essere vanno inviati alla Ragioneria Generale. Quelli futuri devono essere indicati nella determina di impegno della spesa;

8) di dare atto che è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Entra l'Assessore Visani.

ALLEGATO "A"**Misure organizzative e funzionali**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del DL n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), si precisano le misure che devono essere adottate dai responsabili dei servizi:

- la disposizione pone in capo ai funzionari che adottano impegni di spesa l'obbligo di verifica della compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e le regole della contabilità pubblica.
- la verifica di compatibilità si riferisce alle spese di investimento e ha riguardo non solo all'esistenza dello stanziamento e della relativa entrata a copertura, ma anche al rispetto del patto di stabilità;
- la verifica di compatibilità riguarda i pagamenti, sia in conto residui che in conto competenza, che si prevede potranno maturare nel corso 2009 e nel 2010; la formulazione della previsione dei pagamenti deve tener conto per quanto riguarda le ordinarie spese di investimento delle norme generali e contrattuali in materia e per quanto riguarda le opere pubbliche delle regole previste dal regolamento 554/1999, dal Capitolato generale d'appalto (DPR 34/2000) e dal capitolato speciale oltre che, ragionevolmente, dei tempi previsti per il procedimento di gara, per gli adempimenti preordinati all'aggiudicazione e alla consegna lavori, e ai tempi di maturazione degli stati di avanzamento;
- spetta al del Responsabile dell'ufficio finanziario stabilire quali sono le compatibilità, ovvero il tetto dei pagamenti praticabili nel rispetto del patto di stabilità, sulla base delle previsioni di riscossioni e di pagamenti rilevanti ai fini del patto. A tale proposito Il Responsabile dei servizi finanziari ha già comunicato che, sulla base delle rilevazioni effettuate dai diversi settori, tale tetto è già stato raggiunto per gli esercizi 2009 e 2010. Pertanto allo stato, in assenza di novità normative che modifichino le modalità di calcolo dei vincoli del patto di stabilità, la dichiarazione di compatibilità con le regole di finanza pubblica non può essere rilasciata per nessun investimento che comporti il verificarsi di pagamenti nel corso del 2009 o del 2010.
- tenuto conto delle modalità e procedure di evidenza pubblica con le quali le spese di investimento vengono normalmente attivate, appare necessario effettuare tale verifica al momento dell'indizione della gara, in quanto pur non sussistendo tutti i requisiti formalmente previsti per parlare di impegno, è dall'esito della gara che sorge l'obbligo giuridico all'aggiudicazione; tanto è vero che se non si aggiudicasse per aver accertato in quel momento la non compatibilità finanziaria sorgerebbe una responsabilità amministrativa per aver condotto una gara che non poteva avere esito, responsabilità che riguarderebbe i costi di gara e gli eventuali danni richiesti e riconosciuti all'aggiudicatario con il quale non viene stipulato il contratto.
- sulla scia di questo ragionamento, per le medesime considerazioni, a contrario, si ritiene che per le aggiudicazioni conseguenti a gare bandite prima dell'entrata in vigore del DL 78/2009, la verifica di compatibilità compiuta in sede di avvio della procedura di gara può ritenersi assorbente rispetto a quella ulteriore al momento dell'aggiudicazione.

- in relazione alle determinazioni che prevedono l'utilizzo di somme a disposizione, accantonate per opere già appaltate si prevede che tali somme vengono normalmente utilizzate o per lavori connessi e funzionali all'opera principale (allacciamenti, arredi, ecc), o per perizie suppletive e di variante finalizzate a far fronte a nuove esigenze progettuali (nell'ambito dei limiti previsti dalle norme vigenti) ovvero ad espropri. A stretto rigore, anche in questo caso si tratta di nuovi impegni (solo in questa fase infatti vengono individuati soggetto contraente ed importo del credito), tuttavia la stretta connessione con l'opera principale già appaltata e in corso porta a ritenere irrazionale applicare **oggi** una nuova verifica di compatibilità ad un intervento che complessivamente era già stato licenziato come coerente sotto il profilo della regolarità contabile. Diversamente ragionando si arriverebbe alla paradossale conclusione di rendere impossibile il completamento o l'attivazione di un'opera, già in gran parte o totalmente eseguita e pagata, con un conseguente ed evidente danno per il pubblico interesse.

In questi casi come nell'ipotesi di procedimento già avviato nel vigore della legislazione precedente al DL/2009, sarà necessario precisare nella determinazione da un lato la circostanza temporale in questione e a maggior sostegno della scelta di procedere comunque, le ragioni specifiche di pubblico interesse che inducono a dar corso alla spesa.

- nel caso che impegni che comportano pagamenti nel 2009 o nel 2010 si presentino indispensabili o per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o per evitare altri e più gravi danni all'ente (ad es. perdita di contributi). Questa dovrà essere condotta dal responsabile del procedimento, il quale, se riterrà che sussistano le condizioni, dovrà esplicitarle nel provvedimento, chiarendo la portata del pericolo o del danno cui l'ente andrebbe incontro nel caso di mancata effettuazione della spesa.

- che comunque una attenzione particolare va prestata alle opere pubbliche cofinanziate con l'imposta di scopo dai cittadini, che hanno il diritto di vedere realizzati gli importanti interventi strutturali che l'Amministrazione Comunale ha messo a bilancio anche grazie al loro apporto fiscale finalizzato (citando le più significative: importanti opere viarie quali la Via Roma e la Via Sozzi, la realizzazione di nuove strutture scolastiche quali la scuola materna di Via di Mezzo ed il polo di Viserba)

Inoltre:

- nei limiti di quanto necessario a rispettare il patto di stabilità, bloccare il pagamento fino a fine anno dei contratti di lavori pubblici con stati di avanzamento e/o certificati di pagamento scadenti entro il 31.12.2009;

- aggiornare alla Ragioneria Generale il prospetto dei flussi di cassa già inviati, quando si riscontrano delle modificazioni;

- attestare, nel caso d'incarichi professionali, che è necessario ricorrere a professionalità esterna, quale presupposto di legittimità dell'incarico;

- verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;

- indicare i tempi previsti per il pagamento delle spese assunte attraverso apposito cronoprogramma dei flussi di cassa da aggiornare in sede di programmazione annuale per le

quote a residuo;

- trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento; tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;
- verificare il rispetto degli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:
 - obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
 - divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
 - obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;
 - attivarsi affinché le riscossioni delle entrate derivanti da contributi si concretizzino il più possibile, entro l'anno in cui si è effettuato il pagamento.

Deliberazione di G.C. n. 424 del 22/12/2009

SINDACO

F.to RAVAIOLI ALBERTO

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 24.12.2009.

Rimini li 24.12.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
LAURA CHIODARELLI